



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 99 DEL 25/05/2018**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la L.R. n. 23/1989 all'art. 2 stabilisce che:
 - le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali, nell'ambito di programmi predisposti dalle Province e di convenzioni con gli enti ed organismi pubblici competenti in materia di tutela del patrimonio naturale ed ambientale;
 - i raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie;
- con la L.R. n. 13/2015 ARPAE è subentrata alle Province nelle attività riferite al servizio volontario di vigilanza ecologica e quindi nei rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;
- sul territorio provinciale di Reggio Emilia sono operativi, in base ai requisiti definiti dalla D.G.R. n. 4055 del 21/11/1995 (Terza Direttiva), due raggruppamenti provinciali delle G.E.V.: Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia e Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente;
- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989 i programmi si attuano mediante convenzioni, le quali costituiscono lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie;
- l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) della L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione;
- lo stesso articolo dispone, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, che le province si avvalgano, oltre che del proprio personale dipendente e delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, anche *dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie* nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);
- l'art. 40, comma 1, L.R. n. 13/2015 assegna alle province i compiti di vigilanza in materia di “protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria” e in materia di “tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne”;
- la L. R. 15 /02/ 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'art. 58 comma 3, dispone che “Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3

luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge”;

Dato atto che ARPAE-SAC di Reggio Emilia ha approvato con Determinazione n. 368/2018 uno schema di convenzione con i Raggruppamenti di GG.EE.VV. operanti sul territorio provinciale, che prevede espressamente che gli stessi si convenzionino con la Provincia, al fine di coordinare l'attività di vigilanza in materia “caccia e pesca”, con durata fino al 31.12.2020;

Visto, pertanto, che si rende necessario:

- garantire nel territorio provinciale una più incisiva azione di vigilanza sulle attività di caccia e pesca, aumentando il numero dei servizi svolti e programmandone in modo coordinato gli aspetti territoriali e temporali, ai fini di migliorare il livello di tutela della fauna ittica e omeoterma, attraverso la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti;
- mantenere l'operatività, nel lungo periodo, di un adeguato numero di guardie ecologiche volontarie caratterizzate da formazione ed esperienza specifiche in materia di vigilanza caccia e pesca, attraverso il sostegno delle associazioni interessate e l'organizzazione di attività periodiche di aggiornamento;

Per quanto sopra si ritiene di:

- approvare lo schema di convenzione tra Provincia e Raggruppamenti delle GG.EE.VV., avente durata fino al 31.12.2020, quale parte sostanziale e integrante del presente atto;
- dare atto che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;
- autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra, dando, altresì, mandato di apportare ad esso le modifiche che dovessero risultare necessarie, ferma restando la sostanza del provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Visti il parere favorevolmente espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

- di approvare, al fine di definire i reciproci obblighi e impegni, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa, lo schema di convenzione tra Provincia e Raggruppamenti di GG.EE.VV., per la vigilanza in materia di caccia e pesca, avente durata fino al 31.12.2020, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente atto non comporta la necessità di effettuare alcun impegno di spesa;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra;
- di disporre:
 - che al momento dell'effettiva sottoscrizione dell'atto stesso potranno essere introdotte modifiche, senza alterarne i contenuti sostanziali;
 - la pubblicazione del presente Decreto;
- di dare atto, infine, che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 25/05/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA

L'anno duemiladiciotto in data del mese di a Reggio Emilia nella sede della Provincia di Reggio Emilia in corso Garibaldi n.59, tra la Provincia di Reggio Emilia, legalmente rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia e l'Associazione denominata _____, con sede in _____, codice fiscale _____, successivamente chiamata Raggruppamento, legalmente rappresentata dal Presidente _____,

VISTI:

- gli artt.27 e 28 della legge 11/02/1992 n 157;
- gli artt. 58 comma 3 e 59 della L. R. 15/02/1994 n. 8 come modificati dalla L.R. 16/2007;
- la L.R. 3/07/1989 n.23;
- la delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 980 del 30/06/2008;
- la L.R. 28/07/2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Unioni";
- la L.R. 26/02/2016 n.1 "modifiche alla L. R. 15/02/1994 n. 8 in attuazione della L. R. 28/07/2015 n.13 e della legge 11/02/1992 n 157, abrogazione della L.R. 6/03/2007"Disciplina delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE";
- la L.R. 7 /11/2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"; come modificata dalla LR 16 luglio 2015, n. 9 e dalla LR 6 marzo 2017, n. 2.
- Il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1;

CONSIDERATO CHE:

- *la legge 11/08/1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;*
- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. n 21/02/2005 n.12, cogliendo la novità del Volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il Volontariato e le istituzioni, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento alle necessità di tutela dell'ambiente ed alle attese della cittadinanza;
- la L. R. 15 /02/ 1994, n. 8 *Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria all'art. 58 comma 3, dispone che "Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge";*
- la L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per*

la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), con l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione *avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente e delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, anche dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)*;

- in base all'applicazione della L.R. 13/2015 i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie non sono più coordinati dalle Province bensì direttamente dalla Regione Emilia Romagna, tramite ARPAE;
- lo schema di convenzione tra ARPAE e Raggruppamenti G.E.V. operanti in Provincia di Reggio Emilia è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 368/2018 da parte di ARPAE, con durata fino al 31.12.2020, prevede che le attività di accertamento di illeciti nelle materie non di competenza regionale siano possibili solamente previa convenzione con gli enti competenti;
- la Provincia, ai sensi della L.R. n. 13/2015, ha compiti di coordinamento della vigilanza in materia di "protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria" e in materia di "tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne"
- si rende pertanto necessario stipulare apposita convenzione per l'espletamento della vigilanza volontaria da parte delle GG.EE.VV. dell'associazione _____;
- è opportuno disciplinare nel presente atto anche le attività di vigilanza che le GG.EE.VV. svolgono all'interno del Parco Pubblico provinciale di Roncolo di Quattro Castella, ai sensi del Regolamento del Parco stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

La presente Convenzione, in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30/06/ 2008, definisce i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie in ambito venatorio ed ittico sul territorio della Provincia di Reggio Emilia.

Con riferimento alla L.R. 8/94 art 59 comma 2, alla L.R. 11/2012 art 23, ed alla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 la Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta *dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie*, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

L'attività di vigilanza volontaria è svolta esclusivamente a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La Provincia di Reggio Emilia ed il Raggruppamento _____, attraverso la presente convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 3/07/89 n. 23

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali, ittici e faunistici con

- particolare riferimento alle leggi e regolamenti di riferimento
- promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità
- concorrere alla tutela del patrimonio naturale faunistico e ittico e dell'ambiente tramite una collaborazione organizzata e coordinata atta anche a rilevare e sanzionare violazioni alle norme vigenti faunistiche ed ittiche.

ART. 2 ATTIVITA' DEL RAGGRUPPAMENTO

Il Raggruppamento _____ si impegna per lo svolgimento delle proprie attività ad utilizzare le GG.EE.VV in possesso di decreto prefettizio ai sensi L.R. 23/89, incaricate ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 23/89 ed in possesso delle cognizioni tecnico operative necessarie allo svolgimento del servizio.

Referente dell'organizzazione dei servizi per il Raggruppamento sarà esclusivamente il Presidente o suo delegato.

Il Raggruppamento

- v mette a disposizione i propri volontari in possesso di decreto prefettizio e di atto di nomina comprendente le normative di caccia e di pesca.. L'elenco aggiornato dei suddetti volontari è custodito presso il Raggruppamento e presso SAC-ARPAE di Reggio Emilia;
- V fornisce ai volontari gli strumenti e le attrezzature necessari per il servizio e le divide, nei limiti del proprio bilancio;
- v si impegna ad organizzare gli aggiornamenti necessari ad una corretta attività di informazione e di controllo;
- v si impegna a:
 - o collaborare all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia; dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico - ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento, ed eventualmente ad azioni di recupero della selvaggina e dell'ittiofauna
 - o collaborare con la Polizia Provinciale nella delimitazione di aree destinate ad oasi di protezione mediante apposizione delle relative tabelle;
 - o fornire in media almeno 4 servizi mensili formati da una coppia di GG.EE.VV, in divisa come da Regolamento approvato dalla Questura;
 - o organizzare i servizi in oggetto secondo una pianificazione mensile che tenga conto delle richieste o indicazioni della Polizia Provinciale, ed anche in base alle necessità riscontrate (stagione e/o densità venatoria, calendario ittico, segnalazioni di bracconaggio, ecc.);
 - o a rendicontare i servizi svolti secondo modalità concordate.

L'attività sarà rivolta all'applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

legge 11/02/1992 n 157

L.R. 15/02/1994 n.8

Regolamenti e calendari venatori regionali

Legge regionale 7 /11/2012, n. 11

Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1

Regolamento Provinciale del Parco di Roncolo (Del.Consiglio Provinciale n.137 del 22-11 2007 - Ref. Prot. N. 2012/18278 modificato con Delibera n. 66 del 03/05/2012)

ART. 3 OBBLIGHI DELLE GG.EE.VV DURANTE IL SERVIZIO.

- I. Le GG.EE.VV, nello svolgimento del proprio servizio, dovranno:
 - v mantenere un comportamento irreprensibile con le persone con cui verranno in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso.
2. Le GG.EE.VV svolgono il servizio di vigilanza volontaria
 - v esclusivamente a titolo gratuito
 - v sempre per tramite del Raggruppamento che le coordina. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad alcuna pretesa verso l'Amministrazione provinciale.
3. Le GG.EE.VV., durante il servizio, saranno tenute:
 - a) a compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;
 - b) a compilare gli eventuali verbali d'accertamento e di sanzione amministrativa, nulla omettendo di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689. rilasciandone copia, ove possibile, al trasgressore, possibilmente previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente l'apposita copia al Comando della polizia provinciale;
 - c) ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
 - d) in caso di accertamenti di violazioni di tipo penale resta fermo l'obbligo di riferirne immediatamente all'autorità giudiziaria competente o disponibile, dandone informazione al più presto al Comando della Polizia Provinciale.
 - e) il Raggruppamento nell'esercizio delle proprie attività risponde dei propri soci usando i segni distintivi e gli acronimi di propria competenza in particolare nella redazione dei verbali.
4. Durante l'espletamento dei servizi di vigilanza è fatto divieto alle GG.EE.VV di esercitare, in qualsiasi forma, attività venatorie ed alieutiche.
Si ribadisce inoltre che in base alla l.r. 23/89 le GG.EE.VV. in servizio non sono armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi.

ART. 4. RESPONSABILITA' e COPERTURA ASSICURATIVA

Il Raggruppamento è responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri iscritti, nonché della dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali.

Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza. Eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio saranno comunicate per iscritto al Raggruppamento che prenderà i provvedimenti previsti dal regolamento interno. Nel caso di comportamenti gravi verrà informata la Questura.

Il Raggruppamento garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n.226.

ART. 5 DOVERI RECIPROCI

Il Raggruppamento s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della presente convenzione e comunicare immediatamente al responsabile nominato dalla Provincia di Reggio Emilia delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Raggruppamento s'impegna a trasmettere alla Provincia di Reggio Emilia un rendiconto annuale generale riportante il complesso delle attività svolte in materia di vigilanza caccia e di vigilanza pesca (numero di guardie coinvolte, numero di servizi effettuati, numero di verbali) e altri eventuali rendiconti concordati.

La Provincia di Reggio Emilia comunica tempestivamente ed esclusivamente al Presidente del Raggruppamento o suo incaricato ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività programmate.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle aree considerate e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, sopralluoghi o altre iniziative utili allo scopo.

La Provincia di Reggio Emilia s'impegna a consultare il Raggruppamento periodicamente e comunque in occasione dell'elaborazione dei programmi di attività in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico e faunistico e a fornire supporti informativi per divulgare congiuntamente informazioni circa i progetti e i risultati dell'attività svolta.

ART. 6 ONERI A CARICO DELL'UTENTE

La presente convenzione è stipulata con modalità NON ONEROSE.

La Provincia di Reggio Emilia s'impegna a fornire, attraverso i servizi provinciali preposti, adeguata collaborazione, qualora il Raggruppamento avanzi richiesta di organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione destinati ai volontari.

ART. 7 DURATA

La presente convenzione avrà validità fino al 31.12.2020. Alle parti è data facoltà di interrompere in via anticipata la presente convenzione a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 gg.

ART. 8 CONTROLLI e CONTROVERSIE

L'Associazione s'impegna a consentire controlli da parte della polizia Provinciale ai fini di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti con la convenzione.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale vertenza non altrimenti risolvibile tra le parti relativamente alla durata, esecuzione o interpretazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 9 ESENZIONE DALL'IMPOSTA

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art 8 comma 1 della Legge 266/92.

..... **li**

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
Proposta N° 2018/640

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 23/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 99 DEL 25/05/2018

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED I RAGGRUPPAMENTI DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICA E VENATORIA.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 25/05/2018

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.